

ALLEGATO "D" AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI

Ispirato alle norme del Codice deontologico dell'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA).

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 28/2010 e del Regolamento di attuazione, sotto il profilo definitorio, nel Codice il termine "**CONCILIATORE**" è da intendersi quale "**MEDIATORE**", così come "**CONCILIAZIONE**" è da sostituirsi con "**MEDIAZIONE**" finalizzata alla conciliazione.

Il Mediatore è il terzo professionista che svolge in forma singola o collegiale la mediazione nel pieno rispetto delle regole e principi sanciti dal "Regolamento di Mediazione" e le prescrizioni inserite nel presente Codice di comportamento, senza esercitare alcun potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso.

Art. 1

Il Mediatore è adeguatamente formato e si aggiorna costantemente sulle tecniche di risoluzione dei conflitti. Lo stesso Mediatore deve rifiutare l'incarico se non si ritiene qualificato a svolgere una procedura.

Art. 2

Il Mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, e deve comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico, se non ritiene di essere in grado di mantenere la condotta prescritta. Ai fini del presente Regolamento, "**INDIPENDENZA**" è l'assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti; "**IMPARZIALITÀ**" è l'attitudine soggettiva del Mediatore, che non deve favorire una parte a discapito dell'altra; "**NEUTRALITÀ**" è la posizione del Mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Art. 3

Il Mediatore designato garantisce la sua imparzialità ed indipendenza sottoscrivendo la "*Dichiarazione di imparzialità*" prima dell'avvio del procedimento di mediazione, secondo quanto prescritto sul punto dal decreto legislativo 28/2010.

Art. 4

Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, il Mediatore si assicura che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- il ruolo del Mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti;
- ogni altro profilo operativo richiesto dalla normativa vigente.

Art. 5

Il Mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Art.6

Il Mediatore non esercita pressione sulle parti, affinché raggiungano un accordo, ma mira a facilitare l'incontro e la volontà di raggiungere un accordo condiviso e duraturo.

Art.7

Il Mediatore deve mantenere riservata ogni dichiarazione o informazione riguardante la mediazione, richiamando sul punto le determinazioni specifiche contenute nel decreto 28/2010. Nel dettaglio, le informazioni confidate al Mediatore da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti, senza il consenso della parte stessa. Il Mediatore può derogare alle disposizioni del presente paragrafo solo per ottemperare obblighi di legge, per motivi di ordine pubblico, ovvero quando vi sia in consenso di tutte le parti e del mediatore stesso, come prescritto dal Regolamento di Mediazione.

Art.8

Il Mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del "Responsabile" della tenuta del Registro degli "Organismi di Mediazione" tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto nel decreto 28/2010 e nel Regolamento di attuazione, di cui all'art. 16 del medesimo decreto.

Art.9

Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell'Organismo di Mediazione e del Responsabile dello stesso. Il Mediatore che viola il "*Regolamento di Mediazione*" e il "*Codice di comportamento*" è sostituito dal procedimento a insindacabile giudizio del "*Responsabile dell'Organismo*" e/o del Comitato degli esperti di Mediazione, qualora costituito, che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dalla lista dei mediatori accreditati presso il Ministero e inseriti negli appositi elenchi, come previsto dal decreto 28/2010 e relativo Regolamento di attuazione.

Art.10

Il Mediatore che viola gli obblighi di agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, di non percepire il proprio compenso direttamente dalle parti e di astenersi dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione.

Il "*Responsabile dell'Organismo di Mediazione*" è competente a decidere in materia.